

**Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 132/04, avente ad oggetto il demansionamento nell'ambito del lavoro dipendente.**

In primo grado, la società ha affermato che aveva subito un pignoramento da parte di un suo dipendente, in possesso di sentenza di condanna esecutiva al risarcimento del danno: la società affermava che il precetto, ed ogni atto ad esso susseguente, era nullo, invalido ed inefficace, essendo stato onorato il credito indicato nel titolo esecutivo, salvo quanto dovuto per tassazione separata (I.R.P.E.F.) sulle poste risarcitorie dovute al dipendente stesso in base ad una sentenza del Tribunale di Trieste in materia di proventi soggetti a tassazione separata.

In sede di appello, la società notava che l'art. 16 del D.P.R. n. 917/1986 imponeva di sottoporre a tassazione separata anche le somme dovute ad un lavoratore come risarcimento del danno

La Corte afferma che tale controversia implica necessariamente l'esigenza di evocare in giudizio l'amministrazione finanziaria come litisconsorte necessario, essendo questa un soggetto interessato dai fatti di causa. Pertanto, la stessa afferma la lesione del contraddittorio avvenuta in primo grado e dichiara nulla la relativa sentenza e l'intero procedimento, rimettendo le parti davanti al primo giudice.